



Sent. n. 61/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37438** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato ad XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Taranto, alla Via Ciro Giovinazzi, n. 30;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'I.N.P.S., in Bari, alla Via Putignani, n. 108;

nonché contro:

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80425650589, rappresentato e difeso *ex art. 158 c.g.c.*

Oggetto: decorrenza del diritto a pensione privilegiata.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Gianluca Prete per il

	ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’I.N.P.S. e la Dott.ssa Giuditta De	
	Marzo per il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato l’11 ottobre 2023, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di aver prestato servizio presso la Marina Militare dall’arruolamento in	
	data 9 gennaio 2001 fino a quando è stato dichiarato permanentemente	
	non idoneo al servizio militare incondizionato, congedato e autorizzato al	
	transito nel personale civile della Difesa, a causa dell’insorgere	
	dell’infermità: “ <i>discopatia multipla lombare in esiti di intervento di</i>	
	<i>stabilizzazione vertebrale con mezzi di sintesi con segni di sofferenza</i>	
	<i>neurogena cronica emg accertata</i> ” poi accertata come dipendente da	
	causa di servizio giusta decreto del Ministero della Difesa n. XXX del	
	XXX;	
	- che, come risulta dal contratto di lavoro del 21 marzo 2014, è stato	
	autorizzato il suo transito nel personale civile della Difesa con la	
	mansione di “ <i>assistente amministrativo</i> ” (profilo professionale SA31 del	
	settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico - Area	
	retributiva F2);	
	- di aver sollecitato l’I.N.P.S., in data 6 marzo 2019, al fine di ottenere la	
	liquidazione della pensione privilegiata;	
	- che l’I.N.P.S., con atto n. XXX, ha liquidato la sua pensione privilegiata	
	con decorrenza dal 1° aprile 2019, ovverosia dal primo giorno del mese	
	successivo a quello di presentazione della domanda, e non dal momento	
	del transito;	
	2	

	-	che, con diffida ad adempiere del 6 luglio 2023, ha chiesto all’I.N.P.S. ed
		al Ministero della Difesa di liquidare gli ulteriori arretrati del trattamento
		di privilegio dal 21 marzo 2014 (giorno di transito nei ruoli civili) al 1°
		aprile 2019 (primo giorno del mese successivo a quello della
		presentazione del sollecito);
	-	che il Ministero della Difesa ha riscontrato la diffida declinando la propria
		competenza sulla pratica pensionistica, mentre l’I.N.P.S. è rimasto inerte.
		Il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: <i>“in via principale</i>
		<i>- accogliere il presente ricorso, annullare, ovvero disapplicare e comunque</i>
		<i>dichiarare l’illegittimità della nota INPS [...] n.XXX; - quindi accertare il</i>
		<i>diritto del sig. XXX alla liquidazione della pensione privilegiata in</i>
		<i>applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 167 comma</i>
		<i>1 e 193 comma 1 Dpr 1092/1973 e quindi il diritto del ricorrente a percepire</i>
		<i>gli arretrati della pensione privilegiata dal 21.03.2014 oltre tredicesime</i>
		<i>rivalutazione ed interessi di legge; - per l’effetto condannare l’INPS in</i>
		<i>persona del l.r.p.t, a emettere una nuova nota che veda riconosciuta</i>
		<i>l’applicazione del combinato disposto degli artt. 167 c.1 e 191 co. 1 dpr</i>
		<i>1092/1973 - ed a pagare gli arretrati dal giorno di assunzione del Sig. XXX</i>
		<i>nei ruoli civili ovvero dal 21.03.2014, oltre tredicesime rivalutazione ed</i>
		<i>interessi di legge. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre accessori</i>
		<i>di legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione”.</i>
		2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata
		in data 22 febbraio 2024, nella quale ha eccepito:
	-	che, atteso il transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale
		civile dell'Amministrazione della Difesa in data successiva al 31
		3

	dicembre 2009, la trattazione della pratica pensionistica di privilegio del	
	medesimo rientrerebbe nella sfera di attribuzioni dell'I.N.P.S. ai sensi di	
	quanto disposto dalla L. 335/1995;	
	- di aver assolto all'onere di invio all'I.N.P.S. degli atti medico-legali	
	attestanti la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia sofferta ed i	
	fatti di servizio, preliminari al conferimento della pensione privilegiata;	
	- di ritenere insussistenti i presupposti per l'avvio officioso del	
	procedimento ai sensi dell'art. 167, comma 1, D.P.R. 1092/1973;	
	- che, nel caso in esame, la cessazione dal servizio militare è avvenuta ai	
	sensi dell'art. 930 D.Lgs. 66/2010 per transito a domanda nelle Aree	
	Funzionali del Personale Civile del Dicastero, e sarebbe quindi	
	insussistente il presupposto di cui all'art. 15, comma 3, D.P.R. 461/2001	
	ai fini dell'applicazione dell'art. 167, comma 1, D.P.R. 1092/1973 in	
	quanto dall'accertamento medico-legale della C.M.O. Distaccata di	
	Taranto non è conseguita l'inidoneità a qualsiasi impiego o mansione;	
	- che nei riguardi del ricorrente deve trovare applicazione l'art. 191, comma	
	3, D.P.R. 1092/1973 sulla liquidazione della pensione privilegiata a	
	domanda.	
	L'Ente Datoriale ha, quindi, chiesto: “[...] che codesto Monocratico, rilevata	
	la terzietà di questa A.D. in ordine alla questione controversa, voglia	
	estromettere dal presente giudizio la Scrivente Amministrazione ai sensi	
	dell'art. 108 c.p.c. in quanto priva di legitimatio ad causam, nei termini sopra	
	richiamati. Con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi dell'art.158	
	del Codice di Giustizia Contabile come novellato dall'art. 70 del Decreto	
	Legislativo n.114/2019 o nella misura che codesto Giudice riterrà congrua”.	
	4	

	3. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23	
	febbraio 2024, nella quale ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per	
	l'applicazione dell'art. 167 D.P.R. 1092/1973 - sul rilievo per cui l'interessato	
	era transitato all'impiego civile, dopo essere stato posto in aspettativa ed avere	
	esercitato la facoltà di optare per il transito, senza presentare alcuna richiesta	
	di concessione della pensione privilegiata ordinaria - nonché la corretta	
	applicazione della previsione di cui all'art. 191 D.P.R. 1092/1973, oltre al	
	divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.	
	L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>nel</i>	
	<i>merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto</i>	
	<i>e diritto; - in via graduata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi</i>	
	<i>e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di</i>	
	<i>riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del</i>	
	<i>maggior danno; - spese rifuse”.</i>	
	4. All'udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Gianluca Prete ha contestato l'assunto	
	secondo cui l'obbligo di avvio d'ufficio del procedimento di riconoscimento	
	del diritto a pensione privilegiata ricorrerebbe nella sola ipotesi di assoluta	
	inidoneità al servizio, civile o militare, alle dipendenze del Ministero,	
	evidenziando come questo confligga con l'art. 923 del D.Lgs. 66/2010 oltre	
	che con gli artt. 167 e 191 del D.P.R. 1092/1973 e precisando di aver evocato	
	in giudizio anche il Ministero della Difesa sul rilievo per cui lo stesso	
	risulterebbe inadempiente rispetto all'obbligo di avvio ufficioso dell' <i>iter</i> volto	
	alla liquidazione della pensione privilegiata mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis	
	si è riportata agli scritti difensivi e la Dott.ssa Giuditta De Marzo ha	
	rappresentato che il Ministero non ha avviato d'ufficio la pratica relativa alla	
	5	

	pensione, sottolineando che l'interessato non è stato collocato in congedo ma	
	ha modificato il proprio <i>status</i> da militare a civile essendo transitato	
	dall'impiego militare all'impiego civile.	
	L'Avv. Gianluca Prete ha osservato che l'elemento rilevante, ai sensi dell'art.	
	167 del D.P.R. 1092/1973 è la cessazione dal servizio militare - che può	
	avvenire anche per transito - e non il congedo.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	5. Il presente giudizio ha ad oggetto la decorrenza economica della pensione	
	privilegiata ordinaria di 7 ^a categoria attribuita dall'I.N.P.S. al Sig. XXX - già	
	Sottocapo di II ^a Classe della Marina Militare - in relazione all'infermità	
	<i>“DISCOPATIA MULTIPLA LOMBARA IN ESITI DI INTERVENTO DI</i>	
	<i>STABILIZZAZIONE VERTEBRALE CON MEZZI DI SINTESI CON SEGNI</i>	
	<i>DI SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA EMG ACCERTATA”</i> .	
	Nello specifico, il ricorrente invoca la decorrenza economica del trattamento	
	suddetto dal 21 marzo 2014, data di autorizzazione al transito nei ruoli civili	
	del Ministero della Difesa.	
	6. Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio pensionistico innanzi alla	
	Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato	
	all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al	
	rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi piuttosto in una cognizione	
	piena sul detto rapporto e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti	
	l' <i>an</i> e il <i>quantum</i> della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito	
	ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (v. Corte dei conti, Sez.	
	6	

	Giur. Veneto, 20 gennaio 2017, n. 11).	
	7. Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.	
	7.1. In riferimento alla domanda fomulata dal ricorrente nei confronti del	
	Ministero della Difesa viene in rilievo l’eccezione formulata dal detto Ente	
	circa la competenza dell’I.N.P.S. a provvedere in ordine alla pensione	
	privilegiata del Sig. XXX, con conseguente estraneità del Dicastero al	
	rapporto sostanziale per cui è causa.	
	L'eccezione è fondata.	
	Deve al riguardo evidenziarsi che, a far data dal 1° gennaio 2010, in caso di	
	pensionamenti del personale militare, l’Istituto Previdenziale (in precedenza	
	l’I.N.P.D.A.P., poi confluito nell’I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)	
	non ha più la sola funzione di dare attuazione, quale ordinatore secondario	
	della spesa, ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza	
	del lavoratore ma provvede direttamente alla determinazione ed alla	
	erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate (art.	
	2, commi 1 e 3, L. 335/1995 e circolare I.N.P.D.A.P. n. 21 del 18 settembre	
	2009, relativa alla Marina Militare), salvo il caso del personale militare che	
	transita in posizione di ausiliaria.	
	Orbene, dal decreto del Ministero della Difesa n. XXX del XXX consta il	
	congedo per riforma del Sig. XXX dal servizio prestato quale militare in data	
	28 novembre 2013 (cfr. Doc. C4 del fascicolo amministrativo depositato dal	
	Ministero della Difesa).	
	Inoltre, dal contratto individuale di lavoro depositato dal Sig. XXX risulta il	
	transito del medesimo nelle aree funzionali del personale civile del Ministero	
	della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con svolgimento	
	7	

	dell'attività lavorativa a tempo pieno a decorrere dal 14 aprile 2014 (cfr. Doc.	
	4 di parte ricorrente).	
	É, dunque, documentalmente comprovata la cessazione dell'interessato dal	
	servizio prestato quale militare in una data successiva al 1° gennaio 2010.	
	7.2. Tanto precisato, osserva questo Giudice che l'infondatezza della pretesa	
	attore, anche nei confronti dell'I.N.P.S., discende dalla disciplina relativa alla	
	sussistenza dei presupposti per l'avvio ufficioso del procedimento di	
	liquidazione della pensione privilegiata.	
	A tal riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 167 D.P.R. 1092/1973: <i>“Il</i>	
	<i>trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente</i>	
	<i>cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di</i>	
	<i>servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a</i>	
	<i>domanda”</i> .	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 191, comma 3, D.P.R. 1092/1973: <i>“Per le liquidazioni</i>	
	<i>da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno</i>	
	<i>in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile</i>	
	<i>ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della</i>	
	<i>presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la</i>	
	<i>stessa infermità l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero</i>	
	<i>pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo</i>	
	<i>a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà</i>	
	<i>corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello</i>	
	<i>precedente”</i> .	
	7.2.1. Come condivisibilmente osservato in giurisprudenza: <i>“l'iniziativa del</i>	
	<i>riconoscimento avviene d'ufficio nei confronti del militare le cui lesioni od</i>	
	8	

	infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, abbiano	
	comportato la cessazione dal servizio medesimo. I presupposti dell’iniziativa	
	d’ufficio sono costituiti dal verificarsi di lesioni e infermità,	
	inequivocabilmente e immediatamente apprezzabili come verificatesi per	
	motivi di servizio, le quali per la loro evidente irreversibilità siano idonee ad	
	evolvere in modo tale da menomare l’integrità psico - fisica dell’individuo	
	sino ad essere causa di invalidità. Nei casi nei quali non vi è il riconoscimento	
	d’ufficio, l’interessato può attivare un procedimento a domanda e, in questo	
	caso, la richiesta deve presentarsi, a pena di decadenza dal diritto, nel termine	
	perentorio di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, sia per	
	inabilità che per raggiunti limiti di età, ovvero, per i militari, dal collocamento	
	in congedo” (v. Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 22 luglio 2021, n. 345).	
	7.2.2. Nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui la dipendenza da causa	
	di servizio della patologia “DISCOPATIA MULTIPLA LOMBARE IN ESITI	
	DI INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE CON MEZZI DI	
	SINTESI CON SEGNI DI SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA EMG	
	ACCERTATA” è stata accertata, ai sensi del D.P.R. 461/2001, solo con	
	l’adozione del decreto del Ministero della Difesa n. XXX del XXX - in	
	conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di	
	Servizio n. XXX del XXX - mentre il congedo per riforma del Sig. XXX dal	
	servizio prestato quale militare risale al 28 novembre 2013 (cfr. Docc. C3 e	
	C4 del fascicolo amministrativo depositato dal Ministero della Difesa).	
	Atteso che al momento del congedo non era stata (ancora) accertata la	
	dipendenza dell’infermità suddetta da una causa di servizio, l’interessato - ai	
	fini del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio in relazione alla	
	9	

	citata patologia - era tenuto a presentare un'istanza amministrativa (art. 167	
	D.P.R. 1092/1973).	
	Considerato che il Sig. XXX ha presentato tale domanda solo in data 6 marzo	
	2019 (cfr. Relazione istruttoria dell'I.N.P.S.) - e, quindi, ben oltre il biennio	
	dalla cessazione dal servizio quale militare di carriera - l'Istituto	
	Previdenziale, disponendo la decorrenza economica del trattamento di	
	quiescenza dal 1° aprile 2019, ha correttamente applicato l'art. 191, comma 3,	
	D.P.R. 1092/1973.	
	7.3. Non conduce ad una differente determinazione di questo Giudice	
	l'assunto difensivo del ricorrente secondo cui l'avvio ufficioso del	
	procedimento di liquidazione della pensione privilegiata risulterebbe dai	
	verbali del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese -	
	Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Taranto mod. BL/S n. XXX	
	del XXX (cfr. Doc. 2 di parte ricorrente) nonché mod. BL/B n. XXX del XXX	
	(cfr. Doc. 7 di parte ricorrente).	
	Quanto al verbale della C.M.O. di Taranto mod. BL/S n. XXX del XXX, è	
	dirimente il rilievo per cui lo stesso documenta un'attività svolta dall'organo	
	medico - su istanza dell'amministrazione di appartenenza del Sig. XXX - ai	
	fini della verifica circa l'idoneità dello stesso al servizio (come espressamente	
	previsto dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 461/2001 ivi citato), ovverosia per	
	l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per la prosecuzione del	
	rapporto lavorativo, e non a fini pensionistici.	
	In riferimento all'accertamento sanitario di cui al verbale della C.M.O. di	
	Taranto mod. BL/B n. XXX del XXX, osserva questo Giudice che dalla	
	documentazione agli atti si evince come la verifica medica ivi contenuta sia	
	10	

	stata effettuata a richiesta della “NAVE ALISEO” al cui Comando il Sig.	
	XXX presentò, rispettivamente in data 3 settembre 2010 (cfr. Doc. C7 del	
	fascicolo amministrativo depositato dal Ministero della Difesa) ed in data 18	
	aprile 2013 (cfr. Doc. C6 del fascicolo amministrativo depositato dal	
	Ministero della Difesa) le richieste di accertamento della dipendenza da causa	
	di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per le patologie	
	“TRAUMA CONTUSIVO POLSO SINISTRO” e “LOMBOSCIATALGIA	
	CRONICA DA INSTABILITA’ VERTEBRALI L4-L5 ED L5-S1”.	
	È appena il caso di evidenziare, inoltre, che dai verbali suddetti non risulta che	
	- all’epoca di redazione degli stessi - la patologia alla colonna vertebrale fosse	
	già stata accertata come dipendente da causa di servizio.	
	7.4. Non merita accoglimento l’argomento difensivo - prospettato dal	
	ricorrente in via subordinata - secondo cui, nel caso di specie, il termine	
	previsto dall’art. 191, comma 3, D.P.R. 1092/1973 decorrerebbe dall’adozione	
	del decreto ministeriale recante il riconoscimento della dipendenza della	
	dedotta infermità da una causa di servizio e l’istanza di pensione privilegiata	
	del 6 marzo 2019 risulterebbe, quindi, presentata entro il biennio contemplato	
	da tale norma.	
	Tale assunto postula, infatti, che la richiesta di pensione privilegiata possa	
	essere formulata solo in seguito al completamento del procedimento di	
	riconoscimento di dipendenza dell’infermità dal servizio.	
	Orbene, con riguardo all’art. 191 D.P.R. 1092/1973 si è condivisibilmente	
	osservato che <i>“il momento di insorgenza del diritto (a pensione) cui fa</i>	
	<i>referimento la norma è [quello] del collocamento a riposo per riforma perché</i>	
	<i>è in quel momento che sorge il diritto alla pensione e quindi anche</i>	
	11	

all'eventuale pensione privilegiata e non al momento in cui è intervenuto il riconoscimento della dipendenza della infermità dal servizio che attiene ad un procedimento diverso ed autonomo” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445) e ciò in quanto “il procedimento di riconoscimento della dipendenza dal servizio, attivabile se il dipendente è ancora in servizio, è finalizzato ad ottenere specifici benefici in servizio, quali congedi per malattie, rimborsi spese di cura, equo indennizzo ecc, mentre la richiesta di pensione privilegiata ha il solo scopo di corrispondere un ristoro alla menomazione irreversibile verificatasi quando il dipendente è oramai cessato dal servizio” (v., ancora, Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 24 aprile 2012, n. 445).

Pertanto, “La ratio della predetta disposizione è quella di penalizzare in termini di quantum il ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di cessazione dal servizio” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 6 maggio 2021, n. 425).

Nel caso di specie, la pretesa pensionistica avrebbe potuto essere coltivata a partire dalla data del congedo del Sig. XXX, non ostando alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 167 D.P.R. 1092/1973 la circostanza della mancata adozione del decreto relativo all'accertamento della dipendenza della dedotta patologia dall'attività lavorativa prestata.

8. Il ricorso va, in conclusione, respinto e le ulteriori domande ed eccezioni restano assorbite.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano - secondo i criteri ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo conto del valore della domanda, del grado di complessità delle

	questioni giuridiche trattate, del numero di scritti difensivi depositati e di	
	quanto previsto dall’art. 152-bis disp. att. c.p.c. - nella misura di Euro 500,00	
	(cinquecento/00) in favore dell'I.N.P.S., oltre oneri fiscali e previdenziali se	
	dovuti, ed in Euro 400,00 (quattrocento/00) in favore del Ministero della	
	Difesa.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37438 , proposto dal	
	Sig. XXX, lo respinge.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore	
	dell'I.N.P.S., nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri fiscali	
	e previdenziali se dovuti e, in favore del Ministero della Difesa, nella misura	
	di Euro 400,00 (quattrocento/00).	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Il Giudice	
	Andrea Mazzieri	
	Firmata digitalmente	
	Depositata il 20/03/2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	Firmata digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	13	

